

**SERVIZIO DI SPAZZAMENTO
MECCANIZZATO INTEGRATO**

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART.2 - CARATTERI DEL SERVIZIO – REGOLAMENTO DEL PERSONALE	3
2.1 Natura del servizio.....	3
2.2 Personale	3
2.3. Indumenti e Divise	4
ART.3 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO–OPZIONE DI DURATA.....	5
ART. 4 – SERVIZI SUPPLEMENTARI - VARIAZIONI QUANTITATIVE	5
4.1 – Servizi supplementari.....	5
4.2 – Variazioni quantitative	5
ART.5 - SUDDIVISIONE IN LOTTI DEL TERRITORIO	6
ART.6 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	6
ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	6
ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	8
ART.9 – CAUZIONI.....	9
ART.10 –RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE	10
ART.11 – AVVALIMENTO.....	11
ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO.....	11
ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13
13.1 – Responsabili del Procedimento.....	13
13.2 - Direttore dell'esecuzione	14
ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA	14
ART.15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	14
ART.16 - REVISIONE PREZZI.....	15
ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA. 15	15
ART.18 - SANZIONI E DANNI	16
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	18
ART. 20 - SUBAPPALTO	18
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO.....	18
21.1 Risoluzione.....	18
21.2 Recesso	19
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	20
ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE	20

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di spazzamento meccanizzato integrato in parte del territorio del Comune di Napoli. Le modalità di esecuzione del servizio, nonché le caratteristiche tecniche delle spazzatrici da impiegare, sono indicate nell'allegato **Disciplinare Tecnico**.

ART.2 - CARATTERI DEL SERVIZIO – REGOLAMENTO DEL PERSONALE

2.1 Natura del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art.2 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art.1 della L.12/6/1990, n.146, così come modificata ed integrata dalla L. 83/2000 ed in quanto tale per nessun motivo può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali l'Impresa aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, all'A.S.I.A. – Napoli Spa (d'ora in avanti denominata ASIA), per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari.

In particolare l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare immediatamente la proclamazione dello sciopero, precisando se l'agitazione medesima risulta conforme alle prescrizioni della L.146/90 e s.m.i. dal Codice di Regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero come da accordo Nazionale del 1/3/2001.

Nel corso dell'appalto l'Impresa aggiudicataria opererà in modo da garantire il rispetto della L.146/90, così come modificata ed integrata dalla L. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ed entro 30 giorni dall'inizio del servizio di appalto dovrà comunicare all'ASIA gli accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali di categoria per garantire i servizi minimi indispensabili nel caso di sciopero. Non saranno considerati causa di forza maggiore scioperi del personale, assemblee e/o agitazioni in genere, anche non indette dalle OO. SS. e/o in violazione della L.146/90 che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Impresa aggiudicataria quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, la mancata consegna degli indumenti di lavoro ecc.

2.2 Personale

L'Impresa s'impegna ad osservare tutte le disposizioni del proprio C.C.N.L. riferito al personale dipendente da Imprese esercenti Servizi di Igiene Ambientale, e conseguentemente ad **inquadrate e retribuire i**

propri dipendenti secondo l'inquadramento previsto al primo comma, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, tenendo comunque indenne ASIA da qualunque conseguenza negativa che dovesse scaturire a seguito della mancata osservanza da parte dell'Impresa degli impegni e degli obblighi di cui innanzi.

Il personale impegnato risulterà da apposito elenco nominativo che la ditta aggiudicataria dovrà fornire prima dell'inizio dell'appalto, nel quale saranno specificati qualifica e livello retributivo. Nel corso dell'appalto, non potrà essere effettuata alcuna modifica né nominativa né numerica né qualitativa (cambiamento di mansione o di livello retributivo) se non preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione del contratto. Nel caso di violazione di quanto sopraindicato il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art.1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora riservandosi, in ogni caso, l'ASIA la richiesta di risarcimento del danno.

L'Impresa s'impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri preposti ed a tutti propri dipendenti le disposizioni di legge in materia di Igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. **81/08 e smi.** .

L'Impresa si impegna ad assicurare l'informazione del personale impegnato nell'appalto in merito alle modalità di contatto con gli utenti emesse e periodicamente aggiornate da ASIA. Le attività di distribuzione di procedure e istruzioni al personale interessato vanno registrate e la registrazione può essere richiesta in copia da ASIA. La necessità di aggiornamento di dette procedure e istruzioni e la necessità di condivisione con l'Impresa Appaltatrice sono oggetto di insindacabile giudizio di ASIA. Tutto il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio e corretto, sotto la diretta responsabilità dell'Impresa. A tal uopo l'Impresa provvederà a fornire ad ASIA l'elenco dei dipendenti preposti al controllo ed al coordinamento degli addetti alle attività di cui all'appalto. **Il personale è tenuto ad accettare, senza potersi rifiutare, le disposizioni che, nell'interesse del servizio, potranno essere impartite all'istante dai Responsabili dei Distretti, o dai designati dall'ASIA. Si precisa che nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'ASIA con il personale che opera per l'impresa aggiudicataria.**

2.3. Indumenti e Divise

L'Impresa è tenuta a fornire, al proprio personale, gli indumenti stagionali di lavoro e quelli di consumo, secondo le dotazioni contemplate dal C.C.N.L. di categoria vigente e quanto previsto per l'igiene e la sicurezza sul lavoro. Tutto il personale dovrà indossare, durante le ore di servizio, la divisa fornita dall'Impresa, sulla quale

dovrà essere chiaramente visibile il nome dell'Impresa. In particolare, per il personale che opera su strada, le divise dovranno essere conformi ai requisiti previsti per gli indumenti ad alta visibilità dalla normativa EN 471.

A norma dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/08 (TU), l'impresa dovrà fornire a ciascun dipendente, ed assicurarne l'utilizzo, un cartellino con le caratteristiche indicate dal D.Lgs stesso.

ART.3 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO-OPZIONE DI DURATA

La durata del contratto è stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un rappresentante dell'ASIA e da un rappresentante dell'Impresa aggiudicataria. L'inizio del servizio è previsto entro 7 giorni dalla stipula del contratto.

L'ASIA si riserva, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, la facoltà di esercitare il diritto di opzione chiedendo all'aggiudicatario la prosecuzione dello stesso per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto.

L'ASIA si riserva, infine, alla scadenza del contratto e successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di gara, di prorogare la durata dell'appalto nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e fino ad un massimo di 120 giorni (cosiddetta proroga tecnica).

ART. 4 – SERVIZI SUPPLEMENTARI - VARIAZIONI QUANTITATIVE

4.1 – Servizi supplementari

Per esigenze di servizio, in occasione di eventi, festività, l'impresa aggiudicataria di ciascun lotto dovrà fornire 15 servizi di spazzamento meccanizzato (1 autista più 1 servente) il cui costo si considera compreso in quello complessivo dell'appalto. Per le modalità di richiesta si rimanda al **Disciplinare Tecnico**.

4.2 – Variazioni quantitative

Sarà facoltà dell'ASIA di richiedere una maggiore o minore durata del contratto nei limiti di un quinto della durata stessa, come una maggiore o minore quantità di numero di servizi di spazzamento. In tal caso le Imprese aggiudicatarie saranno tenute alla prosecuzione del servizio per l'ulteriore durata agli stessi patti e condizioni stabilite dal contratto, ovvero all'esecuzione di un maggior numero di servizi di spazzamento..

ART.5 - SUDDIVISIONE IN LOTTI DEL TERRITORIO

Il servizio oggetto del presente appalto riguarda i 2 lotti indicati nel **Disciplinare Tecnico**.

ART.6 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto posto a base di gara è complessivamente pari a € 4.707.670,53 oltre IVA, suddiviso per lotti nel modo seguente:

LOTTO	SERVIZIO 12 MESI	OPZIONE 12 MESI	1/5 D'OBBLIGO	PROROGA TECNICA	IMPORTO A BASE DI GARA
1	€ 906.551,32	€ 906.551,32	€ 181.310,26	€ 302.183,77	€ 2.296.596,68
2	€ 951.765,32	€ 951.765,32	€ 190.353,06	€ 317.255,11	€ 2.411.138,81
TOTALE	€ 1.858.316,64	€ 1.858.316,64	€ 371.663,33	€ 619.438,88	€ 4.707.735,49

ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 878 del 29/08/2013 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, per ogni lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento.

L'Aggiudicazione avverrà in presenza anche di una sola offerta valida per ogni lotto. Ciascun concorrente potrà presentare offerta per entrambi i lotti e risultare aggiudicatario.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 8. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della

documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni.

Compiuta tale verifica la Commissione aggiudicatrice, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui al successivo art. 8 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà la graduatoria delle offerte con l'indicazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria.

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. Anche l'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste; nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta migliorativa deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della Commissione aggiudicatrice.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno le operazioni di aggiudicazione sopra descritte potranno essere svolte anche in **un'unica giornata**.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, la Commissione aggiudicatrice provvederà a segnalare al Responsabile del Procedimento le offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo.

Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento. Effettuate le opportune verifiche ed adottati i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, la Commissione di Gara, di nuovo in seduta pubblica, dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in

cui le offerte valide fossero inferiori a 5, potrà essere valutata la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, **un plico**, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 280/ACU/2013 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO INTEGRATO - LOTTO/I _____ (indicare quale/i)”**. *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.* Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B – lotto ____ (indicare quale)”. **Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti dovranno essere inserite all'interno del suddetto plico tante buste B per quanti sono i lotti a cui si intende partecipare.** La **Busta “A”**, recante la dicitura **“GARA N. 280/ACU/2013 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere:

- a) Tutta la documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) Tutta la documentazione di cui al **punto III.2.2.** del bando di gara;
- c) Tutta la documentazione di cui al **punto III.2.3.** del bando di gara;
- d) copia del nostro DUVRI timbrato e firmato in ogni pagina, in segno di accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
- e) apposita dichiarazione sul piano di sicurezza resa preferibilmente mediante **Modello Piano di Sicurezza - Quadro dei pericoli e dei rischi.**

La **Busta "B"** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **"GARA N. 280/ACU/2013 - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO _____ (Indicare quale)"**. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** indicando il ribasso percentuale che l'Impresa partecipante intende praticare sull'importo a base di gara, da indicare sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. **Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.** L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. All'offerta andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello "SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA"**. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 le indicazioni dell'impresa concorrente consentiranno una prima verifica della congruità delle offerte presentate.

ART.9 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara per ciascun lotto; in caso di partecipazione a due lotti il valore della garanzia dovrà essere commisurato alla somma dei lotti cui si partecipa. In caso di partecipazione a tutti i tre lotti il valore della garanzia dovrà essere commisurato alla somma dei due lotti di maggior valore. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti". In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, **congiuntamente**, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla **sola impresa mandataria**, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatriche sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e

nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART.10 –RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. **L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.** A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b), c) d), e) e g), nonché III.2.2 del bando di gara; il requisito di cui al punto III.2.3 del bando di gara, dovrà essere posseduto dall'ATI nel suo complesso. La "cauzione provvisoria" dovrà essere

presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 9. Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, l'autodichiarazione mediante Modello 1 ter, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità

ART.11 – AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, oltre alla documentazione prevista dall'art.49 del Codice degli Appalti, il partecipante dovrà fornire, a mero titolo di economia procedurale, debitamente compilati da parte dell'ausiliario/i:

- il Modello 1 bis;
- il Modello Protocollo di legalità;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riferita ai familiari conviventi, preferibilmente mediante Modello Informazione Antimafia Familiari Conviventi di cui al punto III.2.1) lett. b) del Bando di gara con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante.

ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 9 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa** - o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 17 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) (in caso di società di capitali) dichiarazione attestante la mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
- e) comunicare **i nominativi del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. Si precisa che nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'ASIA con il personale che opera per l'impresa aggiudicataria.**
- f) Adempiere agli obblighi di cui al precedente art. 2;
- g) comunicare le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla alla l. 136/2010 entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione.
- h) nel medesimo termine di cui sopra, comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato;
- i) nonché produrre ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17.12.2012, si comunica che le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del

comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti o di quelle ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- d) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;
- e) mancato inizio del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

13.1 – Responsabili del Procedimento

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto, il funzionario indicato nel Bando di Gara.
2. per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata il responsabile del procedimento sarà il direttore operativo dott. Carlo Lupoli.

In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto; questi avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 14. Il RP potrà altresì procedere a verifiche ispettive senza obbligo di preavviso e, se del caso, comminare penali come da CSA.

13.2 -Direttore dell'esecuzione

Assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione l'ing. Gianfranco Iodice. A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile del servizio è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione. L'impresa aggiudicataria e il personale da essa impiegato nell'appalto non saranno obbligate ad eseguire le disposizioni richieste da personale ASIA in modalità diverse da quelle di cui al presente CSA.

ART.15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto dovuto all'Impresa aggiudicataria, sarà corrisposto dall'ASIA in 12 (dodici) rate mensili posticipate. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, avverrà - al netto di eventuali penali - entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Quest'ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riportare il CIG del lotto di riferimento.

Il pagamento è inoltre subordinato alla acquisizione da parte della stazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia fatto ricorso al subappalto, all'esibizione delle fatture quietanzate dal subappaltatore nonché al corretto adempimento di quanto previsto ai commi 28 e 28 bis dell'art.35 del D.L.223/2006 e s.m.i.. Se il pagamento a quest'ultimo non è avvenuto, l'appaltatore che voglia evitare la sospensione dei pagamenti in suo favore o addirittura la risoluzione

del contratto previa escussione della cauzione definitiva, deve giustificare il proprio comportamento contestando formalmente l'inadempimento da parte del subappaltatore della prestazione dedotta in subappalto.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 7 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

L'ASIA si riserva altresì, con semplice preavviso scritto inoltrato ai recapiti di cui al precedente art. 14, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatarie, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

ART.16 - REVISIONE PREZZI

In caso di attivazione dell'opzione di cui al precedente art.3, a partire dal 13° mese l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06. La rivalutazione del corrispettivo avverrà sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, verranno adottati i seguenti criteri:

- a) Con riferimento al 68% del valore del corrispettivo si procederà ad una rivalutazione pari all'incremento medio percentuale, desumibile dalle tabelle FISE vigenti al momento della revisione prezzi, della media aritmetica della paga oraria di un operaio autista di 4° livello e di un operaio operatore ecologico di 2° livello.
- b) Con riferimento al 32% del valore del corrispettivo si ricorrerà all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività – capitolo trasporti – indice 0702 – spese di esercizio mezzi di trasporto rilevato dall'ISTAT, relativo all'anno precedente.

ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA



ISO 9001 - Cert. n.285110



Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda appaltatrice/aggiudicataria. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART.18 - SANZIONI E DANNI

L'ammontare massimo giornaliero delle penali che potrà essere comminato per ciascun lotto, sarà pari all'importo di aggiudicazione dell'appalto rapportato ad una giornata di servizio (Importo di aggiudicazione relativo al servizio della durata di 12 mesi diviso 365 giorni).

In particolare l'ASIA applicherà per le ipotesi di interruzione del servizio, fatta eccezione per il caso in cui l'interruzione medesima derivi da comprovata causa di forza maggiore, una penale giornaliera come di seguito indicato:

- a) **Ritardo nell'inizio del servizio** eccedente 0,5 ora rispetto all'orario di inizio. Verrà comminata una penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo o frazione di essa.
- b) **Incompleta effettuazione del servizio** assegnato sulla base del programma di lavoro stabilito ai sensi del **Disciplinare Tecnico**. La penale applicata sarà pari al 100% del corrispettivo giornaliero previsto. Alla concorrenza del 50% del servizio non effettuato, rispetto ai servizi programmati, si applicherà la penale prevista al punto d) per servizio non effettuato, qualora le motivazioni addotte non siano accettabili da ASIA.
- c) **Indisponibilità del numero giornaliero dei mezzi richiesti**. La penale applicata sarà di entità uguale al doppio del prezzo del turno non effettuato.
- d) **Non effettuazione completa di un turno di servizio**. La penale applicata sarà di entità pari al doppio del prezzo complessivo del turno non effettuato.
- e) **Accertata inosservanza delle norme di sicurezza**, delle norme del codice della strada, delle norme sul trasporto dei rifiuti. La penale applicata sarà di € 250,00 per ogni contestazione accertata.
- f) **Inosservanza o mancata diligenza nell'esecuzione dei compiti** e obblighi previsti dal presente capitolato o da disposizioni impartite da ASIA per l'effettuazione del servizio in oggetto. Verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni contestazione.
- g) **Non perfetto stato estetico e funzionale delle spazzatrici**. Nell'ipotesi in cui le spazzatrici utilizzate risultino in non perfetto stato di funzionamento e di decoro (con particolare riferimento al lavaggio e al perfetto funzionamento di ogni singola componente delle stesse) si applicherà una penale di € 250,00 per ogni contestazione accertata.
- h) **Mancata dotazione di attrezzi da lavoro**. La penale applicata sarà di € 200,00 per ogni spazzatrice e per ogni giorno di utilizzo. La penale sarà applicata anche in caso di dotazione non conforme a quella prevista dal **Disciplinare Tecnico**.
- i) **Mancata sostituzione delle spazzole** nel termine previsto dal **Disciplinare Tecnico**. La penale applicata sarà pari a € 20,00 per ogni spazzatrice e per ogni giorno di utilizzo.
- j) **Per la presenza di rifiuti o residui** all'interno del cassone verrà applicata una penale pari a € 250,00 per ogni spazzatrice.
- k) **Per il cartellino con foto di riconoscimento** non indossato in maniera visibile verrà applicata una penale di € 250,00 oltre all'addebito per mancata prestazione.

La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata all'Impresa interessata per iscritto con l'indicazione della penalità applicabile e con l'invito a far pervenire, entro 10 giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. **L'ASIA si riserva, oltre che all'applicazione delle penali previste, di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.**

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.

ART. 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che, ai sensi del c. 3 della succitata norma, è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

21.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la **mancata assunzione del servizio** alla data stabilita dall'ASIA;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;

- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) si verifichi **la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale** delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- e) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- f) si verifichi la **sospensione ingiustificata del servizio** per più di 48 ore salvo quanto previsto al precedente art.2;
- g) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- h) in caso violazioni delle norme di cui all'art.2 del presente CSA;
- i) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa;
- j) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- k) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione, anche mediante semplice nota scritta, all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. Nelle ipotesi di cui alla lett.i) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.

Il provvedimento di risoluzione, non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto dell'ASIA di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni, che ad essa dovessero derivare dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria.

21.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà

esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.